

N 4/2020

Prestazione per i lavoratori

Accordo nazionale 10 Settembre 2020

Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento degli operai

Quadro normativo

Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione di cui al **“Regolamento Fondo Prepensionamenti” per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento**. *Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione. A chi si rivolge*

A tutti i lavoratori **operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E.** (Anzianità Professionale Edile) **negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro** - al netto dei periodi di cassa integrazione - che si trovino nelle seguenti condizioni:

rientrare in una delle seguenti ipotesi:

fine contratto di lavoro a tempo determinato,

licenziamento collettivo, con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,

licenziamento per G.M.O. con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi,

definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;

(requisito da certificare tramite apposita documentazione)

raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (si veda paragrafo *“Beneficio spettante”*) – requisito da certificare tramite apposita documentazione;

possedere i requisiti di legge per ottenere l'autorizzazione dall'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione – requisito da certificare tramite apposita documentazione. **Beneficio spettante**

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. **Prestazione contributiva** (di cui ai punti 1 e 2)

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'INPS. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente. **Prestazione integrazione del reddito** (di cui al punto 1 e 3)

La prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta. **Cassa Edile competente alla ricezione della richiesta**

La Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.

Presentazione della domanda

La domanda (fac-simile "**Domanda del lavoratore**"), pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it alla sezione "**Lavoratori**" -> "**Prestazioni e servizi**" -> "**Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento degli operai**", deve essere presentata agli sportelli Cassa Edile, previo appuntamento fissabile telefonicamente (tel. 02-584961 – tasto 2 "Lavoratori"), corredata da:

Ecocert o specifica certificazione INPS idonea all'accesso alla pensione anticipata;

Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;

Ipotesi data presunta di pensionamento.

Il Patronato dell'Organizzazione assiste il lavoratore nella presentazione della domanda.

Fondo territoriale

Nella fase di avvio e sino ad esaurimento delle risorse utili per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio è istituito il Fondo territoriale. **Inizio erogazione beneficio**

Il **Fondo territoriale** inizierà ad erogare le prestazioni **dal 1° Gennaio 2021** sulla base delle graduatorie stilate in relazione alle domande pervenute dal 1° Ottobre al 14 Dicembre 2020.

Il **Fondo nazionale** inizierà a erogare le prestazioni **dal 1° Aprile 2021** per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che:

hanno correttamente inviato la rendicontazione,

hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute. **Gestione della domanda**

La Cassa Edile verifica:

i requisiti di accesso (si veda paragrafo "*A chi si rivolge*");

i documenti richiesti (si veda paragrafo "*Presentazione della domanda*");

la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini A.P.E., negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro. A tal proposito il lavoratore richiedente potrà indicare eventuali Casse Edili presso cui è stato iscritto.

La Cassa Edile competente sarà incaricata di stilare la graduatoria territoriale.

In caso di attivazione del Fondo nazionale, la Cassa Edile ricevente la domanda del lavoratore la sottoporrà, dopo aver espletato le attività di cui ai punti a) e b) sopra elencati, alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE). Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale, sulla base delle schede inviate da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile dalla quale è pervenuta la richiesta entro le seguenti date: 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore al termine del periodo Naspi e previa presentazione della seguente documentazione:
autocertificazione (fac-simile “Autocertificazione del lavoratore”),
Modello C2 (disoccupazione),

la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato al lavoratore, indicato da quest’ultimo nel modulo di richiesta, nei seguenti termini:

Prestazione di sostegno al reddito = erogazione mensile entro la fine del singolo mese di competenza.

Prestazione contributiva = versamento anticipato al lavoratore per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

Ogni 3 mesi il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione (fac-simile “Autocertificazione del lavoratore”) per confermare il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione). **Validità**

La prestazione per favorire l’accesso al pensionamento è sperimentale ed è valida fino al **30 Giugno 2022. Sospensione del beneficio**

Le prestazioni si sospendono nel caso in cui l’operaio lavori durante il periodo “integrato”. Il lavoratore dovrà autocertificare la sua condizione di inattività lavorativa, tramite apposito modulo (Fac-simile “Autocertificazione del lavoratore”), ogni 3 mesi dall’inizio della fruizione della prestazione, alla Cassa Edile/Edilcassa dalla quale riceve il beneficio. **Decadenza del beneficio**

Il beneficio decade in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario).

La seguente documentazione:
Regolamento Fondo “Prepensionamenti”;
Domanda del lavoratore;
Autocertificazione del lavoratore;
Risposte alle Domande più frequenti (FAQ)

è pubblicata sul sito web www.cassaedilemilano.it alla sezione “Lavoratori” -> “Prestazioni e servizi” -> “[Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento degli operai](#)”.